

Direttiva n. 11

Lotta in riferimento al legno nero (*Candidatus Phytoplasma solani*)



Foto: Agroscope



Indice

1	Glossario	3
2	Obiettivo e campo di applicazione	3
2.1	Destinatari.....	3
2.2	Obiettivi.....	3
2.3	Basi legali	3
2.4	Principi fondamentali	4
3	Misure e responsabilità in riferimento alle zone senza status speciale	4
4	Misure e responsabilità in riferimento alle zone a bassa prevalenza	4
4.1	Delimitazione, adeguamento e revoca dello status di zone a bassa prevalenza.....	4
4.2	Zone a bassa prevalenza in cui è presente <i>Scaphoideus titanus</i>	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.2.1	Consulenza e lotta.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.3	Zone in cui non è ancora presente <i>Scaphoideus titanus</i>	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.3.1	Consulenza e lotta.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.4	Controllo dell'adempimento degli obblighi da parte dei Cantoni	5
5	Finanziamento.....	5
6	Entrata in vigore	6
	Allegato 1: Principi fondamentali per adottare misure contro il legno nero.....	7
	Allegato 2: Procedura di delimitazione di una «zona a bassa prevalenza»	8

1 Glossario

<i>Legno nero</i>	<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani, in francese: Bois Noir.
<i>SFF</i>	Servizio fitosanitario federale; è composto da collaboratrici e collaboratori dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Anche le unità nel settore della salute e della protezione dei vegetali di Agroscope e del WSL fanno parte del SFF.
<i>SFF-UFAG</i>	Settore Salute dei vegetali, Ufficio federale dell'agricoltura.
<i>Flavescenza dorata</i>	Flavescenza dorata della vite o Grapevine flavescence dorée phytoplasma (sinonimo: <i>Candidatus</i> Phytoplasma vitis), detta anche giallume della vite.
Zona a bassa prevalenza	Zone delimitate dal Servizio fitosanitario cantonale d'intesa con l'UFAG, nelle quali la frequenza d'insorgenza del legno nero su piante ospiti (<i>Vitis</i> sp.) (prevalenza) va mantenuta esigua.
<i>Cantone</i>	Servizio cantonale competente.
<i>OSaIV</i>	Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali (RS 916.20)
<i>OSaIV-DEFR-DATEC</i>	Ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019 concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (RS 916.201).
<i>Particella di vite</i>	Particella coltivata parzialmente o totalmente con <i>Vitis</i> sp. per la produzione di uve.
<i>Scaphoideus titanus</i>	Vettore della flavescenza dorata.
<i>Piante ospiti</i>	<i>Vitis</i> sp.

2 Obiettivo e campo di applicazione

2.1 Destinatari

La presente direttiva si rivolge ai servizi fitosanitari cantonali e ai collaboratori dell'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG.

2.2 Obiettivi

¹ La presente direttiva assicura un'esecuzione uniforme delle disposizioni in riferimento al legno nero e alla flavescenza dorata della vite (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) nonché una maggiore certezza del diritto.

² Spiega e precisa le misure da attuare contro il legno nero. L'obiettivo è facilitare la lotta contro l'organismo da quarantena Grapevine flavescence dorée phytoplasma, poiché i sintomi visibili delle due malattie del giallume sono identici.

2.3 Basi legali

¹ Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi particolarmente pericolosi (ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV; RS 916.20), in particolare l'articolo 29b.

² Ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019 concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC; RS 916.201), in particolare l'articolo 6a.

³ Sono fatte salve le disposizioni di tali ordinanze.

2.4 Principi fondamentali

¹ Nell'adottare misure contro il legno nero, come nella legislazione, deve essere osservato lo stato di diritto ai sensi della Costituzione federale. Una sintesi figura all'allegato 1.

² Se durante la lotta al legno nero viene rilevata un'infestazione da flavescenza dorata, le misure di lotta descritte nella direttiva n. 9 dell'UFAG sulla sorveglianza e lotta in riferimento alla flavescenza dorata della vite (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) hanno priorità primaria. Le misure di lotta contro il legno nero hanno priorità secondaria.

3 Misure e responsabilità in riferimento alle zone senza status speciale

¹ Al di fuori delle «zone a bassa prevalenza» (cfr. punto 4.1), il legno nero non è soggetto all'obbligo di notifica e di lotta.

² Per le aziende omologate nel quadro del passaporto fitosanitario (p.es. vivai viticoli) o per la produzione e la messa in commercio di materiale vegetale di piante ospiti si applicano disposizioni separate in materia di passaporto fitosanitario giusta l'OSaIV e l'OSaIV-DEFER-DATEC (disposizioni per organismi regolamentati non da quarantena). Il SFF è responsabile dell'esecuzione sulle particelle registrate da un'azienda omologata per il rilascio di passaporti fitosanitari. Per le altre particelle della stessa azienda omologata è competente il Cantone.

4 Misure e responsabilità in riferimento alle zone a bassa prevalenza

4.1 Delimitazione, adeguamento e revoca dello status di zone a bassa prevalenza

¹ I Cantoni, a seconda delle circostanze cantonali e d'intesa con il SFF-UFAG (v. cpv. 2 in basso), possono delimitare «zone a bassa prevalenza» mediante una decisione generale (procedura illustrata nell'allegato 2). Al fine di scegliere l'ubicazione e determinare le dimensioni di queste zone vanno osservati i principi fondamentali di cui all'allegato 1 nonché le norme seguenti.

- a. Le «zone a bassa prevalenza» possono essere delimitate soltanto laddove sono necessarie per raggiungere l'obiettivo prefissato (= facilitare la lotta alla flavescenza dorata). Va inoltre vagliato se nella zona prevista le misure vengono sostenute da un numero sufficientemente alto di proprietari di piante ospiti (*Vitis* sp.) adempiendo i propri obblighi (ossia la responsabilità individuale) per raggiungere l'obiettivo. Va altresì previsto un accordo con le organizzazioni di categoria regionali.
- b. Le «zone a bassa prevalenza» devono avere le dimensioni idonee e opportune per raggiungere l'obiettivo prefissato (= facilitare la lotta alla flavescenza dorata).
- c. Le «zone a bassa prevalenza» devono essere delimitate il più possibile a livello regionale, ovvero comprendere interi Comuni, regioni o l'intero territorio cantonale.

² I Cantoni notificano al SFF-UFAG via e-mail a phyto@blw.admin.ch le «zone a bassa prevalenza» previste prima della loro pubblicazione e del passaggio in giudicato della delimitazione con l'apposito materiale cartografico (SIG).

³ Dopo che il SFF-UFAG ha approvato le «zone a bassa prevalenza» previste, i Cantoni informano opportunamente le cerchie interessate (almeno con pubblicazione sul Foglio ufficiale) della prevista delimitazione (risp. dell'adeguamento o della revoca) di queste zone nonché dei conseguenti obblighi.

⁴ I Cantoni pubblicano un avviso all'attenzione delle cerchie interessate sugli obblighi vigenti nelle «zone a bassa prevalenza» e devono garantire a tali cerchie l'accesso all'apposito materiale cartografico (SIG).

4.2 Misure di lotta

¹ In caso di sospetto di legno nero, il Cantone invia un campione al laboratorio Agroscope. Se il sospetto di legno nero riguarda più ceppi all'interno di una particella, è possibile prelevare fino a 5 campioni da un massimo di 5 ceppi diversi e unirli in un campione aggregato (1 campione aggregato = 5 campioni da un massimo di 5 ceppi diversi). Il Cantone può delegare il prelievo dei campioni ai gestori, ai proprietari o a terzi incaricati. **Le deroghe possono essere concesse su richiesta dal SFF-UFAG.**

² Se la diagnosi di laboratorio rileva la flavescenza dorata anziché o in aggiunta al legno nero, è necessario attuare le misure previste dalla direttiva n. 9 dell'UFAG.

³ In caso di infestazione accertata da legno nero in «zone a bassa prevalenza» i proprietari di piante ospiti devono rimuovere entro il 31 marzo dell'anno successivo le piante infestate ed eliminarle in modo adeguato.

⁴ Il Cantone, se del caso, può ordinare la lotta al legno nero mediante decisione (ordinando la rimozione delle piante infestate). In alternativa può adeguare la «zona a bassa prevalenza» o revocarla se i proprietari di piante ospiti non adempiono i loro obblighi.

4.3 Controllo dell'adempimento degli obblighi da parte dei Cantoni

¹ Il Cantone controlla l'adempimento dei succitati obblighi all'interno delle «zone a bassa prevalenza» a campione e in funzione del rischio. In questi controlli rientrano segnatamente:

- a. l'esecuzione di controlli visivi a campione e in funzione del rischio. I controlli possono essere delegati a terzi (p.es. controllori comunali) se questi hanno seguito una formazione e un perfezionamento professionale sul riconoscimento del legno nero a cura del Cantone;
- b. la registrazione delle notifiche di infestazione da legno nero;
- c. accertamenti in loco in caso di sospetto che le misure non vengano attuate.

² Se i proprietari di piante ospiti infestate non eseguono le misure di lotta conformemente alla presente direttiva, il Cantone, se necessario, può ordinarle mediante decisione. In alternativa può adeguare la «zona a bassa prevalenza» o revocarla, se i proprietari di piante ospiti non adempiono i propri obblighi.

5 Finanziamento

I Cantoni si assumono i costi dell'attuazione delle misure previste dalla presente direttiva. Nel quadro della presente direttiva l'UFAG non partecipa ai costi sostenuti dai Cantoni per l'attuazione di queste misure. La Confederazione non partecipa nemmeno alle indennità concesse dai Cantoni ai proprietari di piante ospiti in «zone a bassa prevalenza» (ossia nessuna partecipazione finanziaria della Confederazione a tali indennità).

6 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 01.05.2026

30.04.2026

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

sig. Gabriele Schachermayr
Vicedirettrice

Allegato 1: Principi fondamentali per adottare misure contro il legno nero

Legalità

In base al principio della legalità, l'attività dello Stato richiede una base legale (art. 5 cpv. 1 Costituzione federale, Cost.). L'Amministrazione è vincolata alla legge.

Pubblico interesse

L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse (art. 5 cpv. 2 Cost.). È determinante il pubblico interesse dal punto di vista giuridico. Si tratta dunque soltanto di interessi definibili e previsti dalla legge (≠ opinione pubblica).

Proporzionalità

L'intervento dell'Amministrazione deve sempre essere proporzionato allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost.). Deve essere adeguato, necessario e ragionevole:

- *Adeguatezza*: un provvedimento statale deve essere adeguato al fine di raggiungere l'obiettivo di pubblico interesse.
- *Necessità*: l'intervento deve limitarsi a quanto strettamente necessario dal punto di vista materiale, territoriale e personale. Il provvedimento deve essere accantonato in caso si possa optare per un intervento più adeguato e meno severo.
- *Ragionevolezza*: il provvedimento deve essere giustificato da un pubblico interesse prevalente. Deve esserci un rapporto mezzi-fini. Per determinare la ragionevolezza occorre ponderare gli interessi pubblici e quelli privati. Se l'intensità dell'intervento è eccessiva, il provvedimento non è ragionevole.

Uguaglianza giuridica e divieto dell'arbitrio

Un intervento statale deve rispondere al diritto dei cittadini di essere considerati tutti uguali davanti alla legge ma anche di godere di trattamenti differenziati (differenziazione) se la situazione lo richiede per evitare discriminazioni. Il provvedimento non deve essere arbitrario, ossia ingiusto in maniera grave e palese.

Buona fede

Il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) si applica tra Stato e cittadini, tra cittadini e tra autorità. Attraverso il principio della fiducia viene tutelata la legittima fiducia del privato in assicurazioni fornite dall'autorità o in un altro comportamento. Ciò può comportare che il diritto non venga applicato perché si ritiene che la fiducia in un'informazione fornita dall'autorità abbia una maggiore valenza.

I Cantoni non possono emanare disposizioni in relazione al legno nero poiché spetta alla Confederazione emanare prescrizioni concernenti questo organismo nocivo conformemente alla legge sull'agricoltura (art. 149 cpv. 2 LAgr).

Allegato 2: Procedura di delimitazione di una «zona a bassa prevalenza»

